

**CONTRIBUTO DELL' A.Ge.S.C. - ASSOCIAZIONE GENITORI SCUOLE CATTOLICHE - SU ATTO DI GOVERNO N. 468**

**1 – Occorre una legge che protegga i minori riguardando il presente ma anche allineata alle evoluzioni del mercato cinematografico e audiovisivo, che vede la televisione e Internet come erogatori primari non solo di film ma anche di Fiction TV**

E' evidente a tutti che la fruizione di un film nelle sale cinematografiche costituisce solo uno dei modi con cui i minori possono accedere alle opere cinematografiche e audiovisive: si sta sviluppando in modo consistente la fruizione via Internet. Occorre inoltre considerare l'influenza crescente che hanno sui minori le Fiction Televisive disponibili sia in televisione (su reti in chiaro o a pagamento) che su Internet. Senza trascurare che spesso le emittenti televisive trasmettono film che non sono passati dal circuito delle sale cinematografiche ma che sono stati acquisiti direttamente da distributori esteri. Per tutte queste ragioni, se viene confermata l'assegnazione di questa responsabilità all'AGCOM, ciò non va visto come un completamento di minor importanza ma costituisce un punto determinante per avere una visione globale sul tema della tutela dei minori. Occorre pertanto che la tutela dei minori in TV o via Internet sia analizzato in modo concomitante e con lo stesso rigore con cui si pensa di regolamentare le proiezioni in sala.

**2- Necessità che l'Organismo di Controllo definisca delle linee guida sui criteri da adottare per classificare le opere.**

L'atto di Governo 468 prevede una separazione del giudizio di merito sulle opere: prima gli operatori cinematografici e in seguito l'Organo di Controllo del Ministero. Data la molteplicità di operatori coinvolti, che comporterà di conseguenza una molteplicità di criteri di giudizio, c'è il rischio di frequenti ricorsi in appello per i quali l'unico riferimento sarà il buon senso di chi è chiamato a giudicare. E' opportuno pertanto che l'Organo di Controllo definisca delle linee guida sui criteri da adottare per giudicare in modo obiettivo la tutela dei minori, criteri che andranno periodicamente aggiornati. Vi sono ottimi esempi all'estero, in particolare il *British Board Film Classification* pubblica online le sue linee-guida

**3-L'organo di controllo non deve comprendere componenti coinvolti anche indirettamente nel mondo del cinema**

L'ente statunitense che giudica i film è costituito, per statuto, da membri che non lavorano, né hanno parenti nel mondo dello spettacolo. E' opportuno, al fine di evitare situazioni dove i controllori coincidano con i controllati, che venga inserita anche in Italia questa clausola sulla composizione della Commissione di Controllo

**4- La delega concessa ai genitori di far vedere un film vietato, ai propri figli, deve essere accompagnata da adeguati strumenti di informazione**

L'atto di Governo concede ai genitori la possibilità di disattendere i divieti stabiliti sotto la loro responsabilità (entro certi limiti). Perché questa responsabilità possa venire correttamente esercitata, occorre che venga pubblicato (ad es. via Internet) il giudizio espresso dalla Commissione di Controllo che ha determinato il divieto. Occorre inoltre che il controllo della genitorialità sia rigoroso per evitare che qualsiasi minore si faccia accompagnare allo sportello del cinema dal primo adulto compiacente

**5- l'inserimento del divieto ai minori di 6 anni appare riduttivo**

L'aggiunta di un livello prima dei 14 era atteso da tempo. Escludere i ragazzi ancora nel periodo infantile appare corretto ma limitativo. Alzare il livello a 8 o 10 anni comporta escludere un certo tipo di opere che eccedono in scene spaventose (accettabili per un bambino di 14 anni) o situazioni di degrado familiare che danneggerebbero un bambino che ha ancora nella famiglia il suo principale punto di riferimento

Roma, 14.11.17

Il Presidente Nazionale AGeSC

Roberto Gontero



*Inoltriamo copia delle riflessioni inviate al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale Cinema, in data 4/9/2017, in veste di componenti le Commissioni di Revisione Cinematografica, in fase di preparazione della bozza di decreto legislativo in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo attuativo dell'art. 33 della legge n.220 del 2016.*

### **Premessa generale**

La normativa attualmente vigente in Italia si avvale dei servizi di un organismo centralizzato, la Commissione di Revisione Cinematografica, che opera all'interno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, costituita da un numero relativamente contenuto di componenti e ciò porta, indirettamente, a costituire un humus culturale e professionale unico (frutto di molte discussioni all'interno delle sezioni) che genera una certa omogeneità di valutazioni. E' inoltre basato sul principio della concorrenza fra interessi contrapposti che si debbono bilanciare (non sempre facilmente): quelli dei produttori che cercano di non perdere i ricavi ottenuti nelle sale cinematografiche e nei passaggi televisivi e quelle delle associazioni che tutelano gli interessi dei minori. Il passaggio a una forma di autoregolamentazione rischia, da una parte di far proliferare i criteri più disparati di giudizio su come vada intesa la tutela dei minori (perché le norme, contenute nell' art. 9 d.p.r. 2029/1963 sono troppo generiche e ormai datate) e dall'altra, l'emissione di giudizi benevoli, per salvaguardare gli interessi dei produttori.

Affinché il nuovo sistema possa raggiungere lo scopo di garantire la tutela dei minori che la legge ha previsto, è necessario, a nostro avviso, perseguire due obiettivi.

- 1) Se gli operatori cinematografici si assumono la responsabilità del **giudizio di rating** dell'opera prodotta, al Ministero deve restare la **funzione legislativa** e di controllo. Deve cioè stabilire le **linee-guida** dei criteri mediante i quali l'opera va giudicata e i diversi livelli di età del pubblico giovanile all'interno dei quali l'opera va collocata. Validi esempi ci provengono da altri paesi: Il *British Board Film Classification* pubblica online, con aggiornamento periodico, le sue linee-guida [http://www.bbfc.co.uk/sites/default/files/attachments/BBFC%20Classification%20Guide%20lines%202014\\_0.pdf](http://www.bbfc.co.uk/sites/default/files/attachments/BBFC%20Classification%20Guide%20lines%202014_0.pdf)), un ottimo esempio di trasparenza per un servizio pubblico. Interessanti anche i criteri applicati dalla Francia e dai Paesi Bassi, dove viene correttamente posta l'attenzione sul mutare della sensibilità che i ragazzi hanno alle diverse età. Ovviamente le linee-guida dovranno, come avviene negli altri paesi, venir periodicamente aggiornate da un'apposita commissione di persone competenti sui temi della famiglia, l'educazione la psicologia infantile. E' importante inoltre che il giudizio che determina il *rating* venga sintetizzato con poche parole chiave (così come avviene in USA) e che il Ministero istituisca una **Banca Dati Nazionale del Rating** e del **giudizio sintetico**, accessibile via Internet da tutti.

- 2) La legge 220/2016 indica che la responsabilità del giudizio sia “tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia” Si suggerisce a questo proposito, che il Ministero, inviti gli operatori cinematografici a prendere come riferimento quanto attuato dall’associazione di categoria americana (MPAA), che ha stabilito la presenza, in commissione, di genitori che non lavorano, né hanno parenti, nel mondo dello spettacolo, a cui aggiungere esperti nel campo dell’istruzione e della psicologia infantile. I rappresentanti della produzione o gli autori stessi delle opere potranno spiegare i motivi di certe scelte narrative, ma non far parte della commissione giudicante.

Rispondiamo ora ai quesiti che ci sono stati posti:

1) **ambito del nuovo intervento legislativo:** *per quali opere? Solo per le opere cinematografiche in sala, lasciando inalterato l’attuale sistema per le opere TV? Molto complesso è il tema, sul quale si chiede una riflessione specifica, per la circolazione su altri mezzi (VOD, video-sharing ecc.), anche in considerazione delle modifiche che si stanno apportando alla direttiva sui servizi media audiovisivi;*

Dal momento che la stessa nuova Disciplina del cinema e dell’audiovisivo, prevede “il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici” è **possibile e doveroso** chiedere che **tutte** le opere cinematografiche (in sala, in video in chiaro o a pagamento, in DVD, in VOD o via Internet come Netflix e altri) siano corredate di un *rating* in base alla fascia di età che segua le linee-guida emanate dal Ministero e che questi le pubblichi sulla Banca dati Nazionale del Rating, incluso il giudizio sintetico.

Per quel che riguarda i videogiochi, essi andrebbero trattati con normativa a parte: il modello di riferimento potrà essere quello olandese, che prevede la compilazione di un modulo preconfezionato e un *rating* emesso a computer.

2) **procedimento di qualificazione:** *quale sistema introdurre: ex ante, ex post o un modello misto? Quali sono i pro e contro della auto-qualificazione adottata negli Stati Uniti?*

L’unico sistema che tutela veramente i minori è quello ex-ante.

I vantaggi del sistema americano sono molti e nel corso degli anni ha mostrato una grande obiettività di giudizio.

I vari operatori cinematografici americani non emettono direttamente il *rating* ma hanno delegato a questa funzione un organismo istituito dalla loro associazione (e da loro finanziato). E’ quindi molto rassicurante, per le famiglie avere un punto di riferimento unico e preparato. E’ inoltre molto utile l’iniziativa di esprimere con un giudizio sintetico le motivazioni del *rating* mediante un vocabolario ristretto predefinito, che aiuta molto i genitori nel loro discernimento.

Per garantire la massima obiettività del giudizio, la commissione giudicante è composta solo da genitori che non hanno rapporti diretti o indiretti con il mondo dello spettacolo. Si tratta di una “calcolata follia” (gli operatori cinematografici non giudicano da loro stessi le opere ma delegano

questa funzione a persone esterne al loro ambiente). Si tratta di duna “follia” che ha dato ottimi frutti in termini di efficacia e di immagine e il sistema di rating americano viene molto apprezzato.

3) **fasce di protezione:** *quali fasce di protezione per i minori prevedere? Quali sono i pro e contro di avere un maggior numero di opzioni (per età e con ipotesi di accompagnamento), come negli altri Paesi?*

Possono venir conservate le fasce tradizionali VM14 e VM18 che sono ormai note al pubblico italiano ma è assolutamente necessario aggiungere una fascia minore (VM 8 o VM10 o VM12) che preservi i più piccoli quando l’immagine della famiglia sia negativa o ci siano situazioni spaventose o troppo emotivamente coinvolgenti. Sarebbe suggestiva l’idea di introdurre un *livello con l’indicazione dell’accompagnamento di un adulto* (basti pensare a situazioni eticamente sensibili dove la società italiana non ha ancora maturato un giudizio collettivo e in questo modo si lascerebbe al genitore la responsabilità di decidere se portare o no a cinema il figlio) ma appare poco praticabile perché potrebbe generare abusi (un minore potrebbe trovare il primo adulto compiacente nella coda alla biglietteria disposto a spacciarsi per un amico).

4) **organismo di controllo:** *come configurare il nuovo organismo di controllo previsto dalla legge? Va confermata la presenza dei rappresentanti dell’industria? Se sì, solo i produttori o anche i distributori e gli esercenti? Inoltre, l’organismo di controllo valida la classificazione oppure procede a rideterminare la classificazione, e in questo caso commina una sanzione?*

L’organismo di controllo dovrebbe innanzitutto emanare *le linee-guida*, come già detto. Non interviene per avallare un *rating* già emesso ma solo se sollecitato da una associazione dei genitori o culturale che dissente dal rating attribuito. Il giudizio verrà riemesso utilizzando le linee-guida di riferimento. L’organismo di controllo commina inoltre una sanzione in particolari condizioni (giudizi emessi palesemente contrari alle linee- guida, film in sala o in Internet o alla televisione privi di rating, esercenti che non hanno indicato chiaramente il divieto abbinato a un film..)

L’organismo di controllo dovrebbe esser costituito, come indicato dalla legge, da personalità **indipendenti** e di comprovata qualificazione professionale. Possono essere presi come riferimento le soluzioni adottate in Francia e in Germania ipotizzando membri della Pubblica Amministrazione impegnate in progetti di tutela della gioventù, membri della cultura, rappresentanti religiosi, presidenti e membri *senior* dell’attuale Commissione di Revisione Cinematografica.

5) **materiale accessorio:** *come procedere per le opere diverse dai film o per il materiale accessorio che vanno in sala cinematografica, come ad esempio i trailer, le pubblicità etc., e con la circolazione nei festival delle opere cinematografiche?*

Possono restare in vigore le regole attuali: la proiezione di un film per tutti non può esser preceduta da un trailer di un film vietato ai minori. Per la pubblicità, per semplificare le procedure, potrebbe essere sufficiente un procedimento *ex-post* a fronte di un reclamo.

6) **responsabilità**: *Quali responsabilità debbono esservi per gli operatori? E quali in particolare prendere in capo a distributori ed esercenti?*

Indipendentemente dal fatto che i singoli operatori o i distributori (per i film realizzati all'estero) si assumeranno la responsabilità del rating individualmente o tramite le loro associazioni, essi dovranno garantire che ogni loro opera sia dotata di *rating* in tempo utile per la **promozione e la distribuzione** secondo le linee-guida fornite dal Ministero. Gli esercenti dovranno garantire la chiara visibilità del *rating* non solo al botteghino ma anche nelle loro pubblicazioni via Internet, nel caso accettino prenotazioni o acquisto di biglietti on-line

Il Presidente Nazionale AGeSC

Roberto Gontero

